



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 24 Aprile 2019

Prot. 84/19

Al Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco.

Dott. Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per l'Emergenza

il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Dott. Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per la Formazione

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI

All' Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

VicePrefetto Silvana LANZA BUCCERI

e, p.c.

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Salvatore MULAS

Oggetto: **Corso sperimentale Soccorritore Fluviale-Alluvionale SFA.**

La presente in riferimento alla nota prot. n. U.0007154 datata 10/4/2019 ([Allegato 1](#)) dell'Ufficio Relazioni Sindacali di codesto Dipartimento, avente ad oggetto **"Corso sperimentale Soccorritore Fluviale – Alluvionale SFA"**.

A RIGUARDO QUESTO SINDACATO FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

- l'articolo 29 del D.P.R. 7.05.2008, che istituisce il **"Tavolo Tecnico per la programmazione didattica"**, al comma 2 recita testualmente: **"Il tavolo tecnico individua le varie tipologie dei corsi (basici, di aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione) fissandone la durata, gli obiettivi e, ove previsto, i criteri per il loro superamento."** Al momento il corso in oggetto non è ancora stato portato all'attenzione del Tavolo Tecnico, fase questa preliminare a qualsivoglia sperimentazione didattica, per cui la previsione del corso in oggetto non risulta congrua con quanto stabilito dal D.P.R. 7.05.2008.
- la previsione che **"in via eccezionale e per il solo corso sperimentale potrà essere ammesso personale in possesso dell'abilitazione SAF 1A"** non trova giustificazione alcuna, né tecnica né normativa e risulta incoerente con le precedenti disposizioni. A tale proposito si evidenzia che il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con nota prot. U.0006963, datata 13/04/2018 ([Allegato 2](#)), ha interrotto alla prima settimana la frequenza ad un corso fluviale alluvionale ad un'aliquota di operatori VV.F. che non erano in possesso del SAF 1B ma del solo SAF 1A, in funzione dell'inderogabile necessità di possedere il SAF 1B in luogo del costruendo SAF Basico. Anche il Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Occhiuzzi, interrogato sulla medesima vicenda, con la nota datata 22/05/2018 ([Allegato 3](#)), avente come oggetto: **"Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per la partecipazione ai corsi SFA (Saf Fluviale Alluvionale)"**, è intervenuto sull'argomento chiarendo che:**"Alla luce di quanto sopra evidenziato è chiaro che, fino a quando non saranno emanate le circolari relative alla formazione del nuovo livello SAF "BASICO", il personale SAF 1B è inquadrato**

nel livello SAF "BASICO". Ciò vale per tutti i percorsi formativi per i quali viene previsto quale requisito obbligatorio per l'accesso ai corsi il livello SAF "BASICO".

È evidente che l'eventuale inclusione in corsi SFA, sperimentali o meno che siano, di personale con livello operativo SAF 1A risulterebbe in contrasto con le disposizioni emanate ed incomprensibile per coloro i quali hanno visto interrompere il proprio percorso formativo in funzione di disposizioni che risulterebbero evidentemente parziali ed ingiustificate.

Cogliendo l'occasione della presente problematica, il CONAPO ritiene di dover chiedere a chi legge un'attenta riflessione sulla necessità di ricondurre l'attività fluviale alluvionale nel suo ambito naturale di appartenenza, il SAF. Come è noto la sottrazione del settore al SAF è avvenuta nell'ambito dell'infelice riordino di settore risalente ad aprile 2014. L'operatività fluviale alluvionale è nata nel settore SAF non per un puro caso, ma perché le tecniche che vengono impiegate sono specifiche di questo ambito e non certo di quello acquatico. I sostenitori della sottrazione del fluviale alluvionale al SAF, hanno approfittato del fatto che negli ambienti in questione è presente l'acqua per avviare tale operazione. In vero, si tratta di un errore madornale, in quanto le tecniche adottate per il soccorso negli ambienti in cui si svolge l'operatività fluviale alluvionale sono fondamentalmente di derivazione SAF e non nautica, né di salvamento. **Più che di un riassetto operativo si è trattato di un riassetto di potere a scapito e danno degli operatori VV.F. che hanno dedicato alla creazione del settore tutte le loro energie, per molti anni!**

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, IL CONAPO CHIEDE:

- la sospensione del corso in oggetto, fino a quando il programma didattico ed il relativo manuale non siano stati esaminati e discussi sul Tavolo Tecnico per la programmazione didattica, così come previsto dall'articolo 29 del D.P.R. 7.05.2008.
- l'eliminazione della denominazione "SAF Basico" dalle note ufficiali del Corpo, fino a quando detto corso non sarà formalmente licenziato dalla D.C.F. nella sua versione definitiva e non sperimentale.
- un chiarimento definitivo da parte del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (e non della D.C.F.) che con l'ingiustificata disuniformità delle disposizioni emanate sull'argomento per i diversi corsi ha sostanzialmente ingenerato l'attuale marasma ermeneutico sull'argomento, sul valore delle attuali qualifiche SAF 1A e 1B per l'accesso ai corsi di formazione. A questo proposito si evidenzia che laddove si dovesse intendere valido per l'accesso ai corsi il possesso del SAF 1A, il primo atto da compiere dovrà essere il recupero, eventualmente anche nel corso sperimentale in oggetto, del personale al quale è stato ingiustamente interrotto il corso SFA,.
- di convocare con urgenza un incontro al fine di ridiscutere la possibilità di rientro del Fluviale Alluvionale in ambito SAF, sua collocazione naturale ed opportuna.

In attesa di quanto richiesto si porgono distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale



ALLEGATO 1

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO. SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO E NON DIRIGENTE*

LORO SEDI

Oggetto: Corso Sperimentale Soccorritore Fluviale – Alluvionale SFA.

Per opportuna conoscenza si informano codeste OO. SS. che la Direzione Centrale per la Formazione ha comunicato, in relazione alla tematica in oggetto, quanto segue.

“La Direzione Centrale per la Formazione, con nota prot. n. 27851 del 19.09.2018, ha incaricato un apposito gruppo di lavoro per provvedere all'aggiornamento del pacchetto didattico secondo il Manuale per il Contrasto al Rischio Acquatico (emanato nel 2015), anche allo scopo di valutare eventuali modifiche all'Allegato alla Circolare EM12/2016, riguardante la formazione per le attività Fluviali - Alluvionali. Al fine di testare il progetto elaborato dal gruppo incaricato, si intende avviare un corso sperimentale per Soccorritore Fluviale – Alluvionale SFA, della durata di tre settimane. L'obiettivo didattico delle prime due settimane è orientato a garantire all'operatore la capacità di analizzare e valutare i diversi scenari, sapere attuare manovre, anche di tipo complesso, in acque moderatamente veloci, saper organizzare operazioni complesse anche rivolte all'autosoccorso. Al termine della seconda settimana è previsto lo svolgimento di un esame intermedio teorico - pratico, per il quale sarà nominata apposita Commissione esaminatrice. I corsisti che non supereranno tale esame non saranno ammessi alla terza settimana, ma potranno ripetere il corso. La terza settimana sarà svolta in scenari con presenza di acque a maggiore energia, rispetto al primo periodo, tali da far acquisire agli operatori la consapevolezza dei limiti operativi, propri e della squadra, per poter comunque garantire adeguati standard di sicurezza nell'attuazione di manovre e conduzione del gommone da rafting in acque più severe. Al termine della terza settimana la suddetta Commissione si riunirà nuovamente per gli esami finali. Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle prove intermedie e finali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Il team Istruttori sarà composto, come da progetto, da almeno cinque Istruttori Fluviali (in rapporto 1/4 con i discenti); inoltre, dato il carattere sperimentale ed al fine di favorire l'effettivo allineamento delle attività Fluviali Alluvionali nell'ambito del settore del Contrasto al Rischio Acquatico, nonché il raccordo con le procedure delle attività specialistiche, potranno essere convocati in sovrannumero due Istruttori SA e un Istruttore SMZT. Lo staff didattico sarà composto da: n.1 Coordinatore nominato dalla scrivente Direzione, n.1 Direttore di sede, n.1 segreteria didattica, n.1 segreteria tecnica (responsabile delle attrezzature).

Nelle more del completamento, da parte del predetto Gruppo incaricato, degli strumenti di valutazione dei siti addestrativi sul territorio nazionale, è stato individuato in Toscana il sito idoneo allo svolgimento delle attività sperimentali ed il relativo riferimento logistico. E' intenzione, pertanto, della scrivente Direzione richiedere alla Direzione Regionale Toscana di attuare il predetto corso, rivolto a n.18 discenti appartenenti ai Comandi afferenti. La terza settimana potrà essere svolta presso il sito di Varallo Sesia (VC).

Al fine di ottimizzare i tempi di attuazione della sperimentazione, nonché per rendere effettivo il transito delle attività Fluviali-Alluvionali dal settore SAF a quello Acquatico, considerato che il Manuale è stato emanato prima della Circolare EM12/2016 e verificato che quanto proposto nel pacchetto didattico in fieri è attuabile da personale in uscita dal corso di ingresso AAVVF, in via eccezionale e per il solo corso sperimentale, potrà essere ammesso personale in possesso dell'abilitazione ex SAF 1 A, unitamente a personale in possesso dell'abilitazione SAF Basico. In questi casi, particolare attenzione andrà rivolta alla trattazione inerente le corde, i nodi, gli ancoraggi e le attrezzature, propedeutica all'effettuazione delle manovre. Infine, per non creare disparità di trattamento, i discenti che avranno superato positivamente il corso potranno essere abilitati solo al momento della effettiva adozione ed emanazione del nuovo pacchetto didattico."

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri

Ministero dell' Interno

p.c.

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza

(GIOMI)



ALLEGATO 3

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Regionali VVF

e p.c. All'Ufficio del Capo del Corpo

OGGETTO: Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per la partecipazione ai corsi SFA
(Saf Fluviale Alluvionale)

Con Circolare EM 12 /2016 è stato regolamentato il percorso formativo per quanto attiene il Saf Fluviale Alluvionale (SFA) .

In detta circolare sono stati indicati per come riportato nell'allegato riguardante la formazione, i requisiti obbligatori per l'accesso ai corsi formativi degli operatori, che di seguito si riportano:

- 1) ATP
- 2) TPSS (in regola con i retraining previsti)
- 3) Livello di soccorritore SAF "BASICO" (in regola con mantenimenti previsti)

Sono emerse nell'ultimo periodo diverse interpretazioni in relazione al livello di soccorritore SAF "BASICO".

A tal proposito, per uniformità di indirizzo si chiarisce che:

- a) A seguito del progetto di riordino con circolare EM 10/2015 del 23.12.2015 è stato disciplinato il settore SAF.
- b) Il progetto definisce il soccorritore SAF "basico" e il soccorritore SAF "AVANZATO".

In relazione alle nuove definizioni si è reso necessario procedere alla revisione dei manuali operativi per i diversi profili di soccorritore SAF.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Al fine di mantenere il livello di efficienza del settore, sono state emanate le Norme transitorie, riportate nella richiamata circolare 10/2015 dove viene chiaramente indicato che:

- Il personale SAF attualmente abilitato ai vari livelli mantiene il ruolo ed i compiti attribuiti.
- Il personale già qualificato SAF 1B viene inquadrato nella qualifica SAF “BASICO”

Il personale già qualificato SAF 2A viene inquadrato nella qualifica SAF “AVANZATO”.

Alla luce di quanto sopra evidenziato è chiaro che, **fino a quando non saranno emanate le circolari relative alla formazione del nuovo livello SAF “BASICO”, il personale SAF 1B è inquadrato nel livello SAF “BASICO”.**

Ciò vale per tutti i percorsi formativi per i quali viene previsto quale requisito obbligatorio per l’accesso ai corsi il livello SAF “BASICO”.

Sono state emanate, le note 33218 del 10/11/2017; 25103 del 30/08/2017, che si allegano in copia , rispettivamente da parte della D.C.E.S.T.A.B. e da parte di questa Direzione Centrale , che si riferiscono esclusivamente all’accesso ai corsi USAR M. e D.O.S.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi
Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005